

Convenuto: Regno di Spagna

### Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare che, non avendo adottato tutte le misure necessarie che comporta l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia 2 luglio 2002, causa C-499/99, Commissione/Spagna (Racc. pag. I-603; in prosieguo: la «sentenza del 2002»), relativa all'inosservanza degli obblighi per il Regno di Spagna derivanti dalla decisione della Commissione 20 dicembre 1989, 91/1/CEE, relativa ad aiuti concessi in Spagna dall'esecutivo centrale e da vari esecutivi autonomi a favore di Magefesa, produttore di casalinghi in acciaio inossidabile e piccoli elettrodomestici (GU 1991, L 5, pag. 18), il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della menzionata decisione e dell'art. 260 TFUE;
- Condannare il Regno di Spagna a pagare alla Commissione una sanzione pecuniaria pari ad EUR 131 136 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza del 2002, a partire dal giorno della pronuncia nella presente causa e fino al giorno in cui sia data piena esecuzione alla sentenza del 2002.
- Condannare il Regno di Spagna a pagare alla Commissione una somma forfettaria, il cui importo sarà dato dalla moltiplicazione dell'importo giornaliero di EUR 14 343 per il numero di giorni in cui si è protratta la violazione e trascorsi a partire dalla data della pronuncia della sentenza del 2002 fino:
  - alla data in cui il Regno di Spagna recuperi gli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione 91/1, qualora la Corte accerti che il recupero abbia effettivamente avuto luogo prima della pronuncia nella presente causa;
  - alla data della pronuncia nella presente causa, qualora alla sentenza del 2002 non fosse stata data piena esecuzione prima di tale data.
- Condannare il Regno di Spagna alle spese.

### Motivi e principali argomenti

I provvedimenti adottati dalla Spagna non hanno dato luogo ad un'esecuzione immediata della sentenza del 2002 e della decisione 91/1, e nemmeno ad un recupero totale e immediato dell'aiuto illegittimo ed incompatibile.

Secondo una costante giurisprudenza, l'unico motivo di difesa che uno Stato membro può addurre contro un ricorso per inadempimento è l'assoluta impossibilità di dare corretta esecuzione alla decisione.

Nella fattispecie, nella nutritissima corrispondenza intercorsa fra i servizi della Commissione e le autorità spagnole riguardo ai provvedimenti adottati al fine di eseguire la decisione 91/1, le autorità spagnole non hanno fatto valere l'assoluta impossibilità di dare esecuzione alla decisione in parola, limitandosi ad invocare vaghe difficoltà interne.

### Ricorso proposto il 22 dicembre 2010 — Commissione europea/Repubblica d'Austria

(Causa C-614/10)

(2011/C 72/22)

Lingua processuale: il tedesco

### Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Martenczuk e B.-R. Killmann, agenti)

Convenuta: Repubblica d'Austria

### Conclusioni della ricorrente

La Commissione europea chiede che la Corte voglia dichiarare che:

- la Repubblica d'Austria ha violato gli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 28, n. 1, seconda frase, della direttiva 95/46/CE, in quanto il contesto normativo esistente in Austria per quanto riguarda la commissione relativa alla tutela dei dati personali e riservati, istituita come autorità di controllo sulla tutela dei dati personali, non soddisfa il requisito della piena indipendenza.
- condannare la Repubblica d'Austria alle spese.

### Motivi e principali argomenti

La Commissione è dell'avviso che l'indipendenza della commissione sulla tutela dei dati personali e riservati, in quanto autorità di controllo per la vigilanza sulle disposizioni del diritto alla riservatezza dei dati personali in Austria, non sia garantita.

La commissione sulla tutela dei dati personali e riservati sarebbe dal punto di vista organizzativo strettamente collegata alla cancelleria federale. Quest'ultima eserciterebbe una supervisione di servizio sui collaboratori di tale commissione e sarebbe responsabile anche per la loro dotazione materiale. Inoltre la direzione della suddetta commissione spetterebbe ad un funzionario amministrativo della cancelleria federale, il quale anche durante lo svolgimento di detta attività sarebbe vincolato alle istruzioni impartite dal suo superiore di servizio e soggiacerebbe alla sua supervisione. Tale situazione condurrebbe a manifesti conflitti di interesse e di dovere di lealtà.

Inoltre, anche il Cancelliere federale, il quale come altre cariche pubbliche soggiace al controllo della commissione sulla tutela dei dati personali e riservati, ha nei confronti di quest'ultima un onnicomprensivo diritto alla supervisione e ad impartire istruzioni. Pertanto, al Cancelliere sarebbe possibile in qualsiasi momento e senza alcuna occasione concreta informarsi su tutti gli elementi relativi all'evoluzione delle attività della commissione sulla tutela dei dati personali e riservati. Sussiste pertanto il rischio di un abuso di questo diritto finalizzato all'esercizio di un influsso politico.